



**DELIBERA N. 208/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI PUBBLISOLE S.P.A.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELEROMAGNA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 5-BIS, COMMA 3,  
DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA N. 5/2023)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTA la legge regionale, del 30 gennaio 2001, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*”, come modificata dalla legge Regione Veneto n. 2 del 4 febbraio 2021;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province Autonome concernete l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, sollecitata da apposita segnalazione, è stata rilevata la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, il giorno 30 giugno 2023, da parte della società Pubblisole S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleromagna.

Successivamente, il predetto Organismo regionale ha accertato, in data 11 luglio 2023, contestato e notificato, in data 12 luglio 2023, alla società sopra menzionata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, nel corso della messa in onda della televendita denominata "Scooterando", non è apparsa sullo schermo televisivo l'indicazione del prezzo.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi, in data 18 luglio 2023, ha eccepito di aver riscontrato la mancata indicazione del prezzo nel corso della messa in onda della televendita denominata "Scooterando", ancor prima della ricezione dell'atto di contestazione, e di averne sospeso la trasmissione, ripresa solo dopo aver apposto l'indicazione del prezzo.

Successivamente, in sede di audizione tenutasi in data 25 luglio 2023, la parte ha affermato che *"non si erano mai verificate situazioni di questo tipo [...] i collaboratori hanno prevalentemente lavorato in smartworking [...]"*.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Pubblisole S.p.A..

La proposta presentata dal suddetto Comitato regionale per le comunicazioni è meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta indubbio che la società Pubblisole S.p.A. sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP a causa della mancata indicazione del prezzo del prodotto nel corso della trasmissione di una televendita, infrazione, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società.

Nel merito, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso e il fatto che la violazione del disposto contenuto nella citata norma regolamentare investe il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo e non l'evento illecito occasionale, tra l'altro, riconosciuto dalla parte stessa, non rileva ai fini

dell'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio l'eccezione di parte in ordine alla circostanza che *“non si erano mai verificate situazioni di questo tipo”*.

Lo stesso dicasi riguardo all'eccezione, secondo cui *“i collaboratori hanno prevalentemente lavorato in smartworking e spesso in situazioni di gap tecnologico rispetto ai tradizionali standard presenti in sede”*.

Si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289).

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla parte non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione della televendita priva dell'indicazione del prezzo, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta.

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

In assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, si ritiene che l'evento, quale *“i collaboratori hanno prevalentemente lavorato in smartworking e spesso in situazioni di gap tecnologico rispetto ai tradizionali standard presenti in sede”*, sia dipeso, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione, di cui all'art. 5-bis, comma 3, delibera n.

538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3 delibera n. 538/01/CSP, *“l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 5-bis, comma 3 delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si sono verificati due soli episodi di violazione della normativa di settore nella giornata di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, in misura tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, in sede di audizione, ha affermato di aver verificato *“attraverso l'impianto di registrazione del Corecom”* che, effettivamente, il fornitore del servizio di media audiovisivo Teleromagna ha sospeso la messa in onda della televendita in esame priva dell'indicazione del prezzo, prima della ricezione dell'atto di contestazione.

### **C. Personalità dell'agente**

Pubblisole S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto.

In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 3.608.655.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

a Pubblisole S.p.A. - c.f. – 03362900403 - con sede a Cesena (FC), in via Dell'Arrigoni n. 120, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "Telemagna" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 208/23/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 208/23/CSP";



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba